

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE****Esiti della pubblica consultazione****Roma, 4 marzo 2008**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente le riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice").

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di n.3 soggetti:

- [Consiglio Nazionale degli Attuari](#);
- [Associazione Professionale Parametrica](#);
- [prof. Gianluca Ottaviani](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito, riportando per ciascuno di essi le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n.16 del 4 marzo 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

\*\*\*

**Art. 5 (Definizione di riserva premi)**

Il prof. Gianluca Ottaviani suggerisce di inserire nell'articolo del Regolamento la seguente definizione di riserve premi: "La riserva premi rappresenta l'accantonamento per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione".

La proposta è stata accolta.
------------------------------

**Art. 6 (Verifiche sulla riserva premi)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari propone di esplicitare il riferimento alle "rate a scadere" quale ulteriore componente da aggiungere alla riserva premi al fine di verificare la tenuta della posta stessa, rispetto al costo complessivo dei sinistri accaduti nell'esercizio e generati dai contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

La proposta è stata accolta in quanto fornisce maggior chiarezza anche in relazione alla rispondenza con le specifiche voci della modulistica di vigilanza.
---

**Art. 8 (Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi)**

L'Associazione Professionale Parametrica chiede, in caso di ricorso al criterio forfetario per il calcolo della riserva per frazioni di premi, di definire la misura dello scostamento massimo possibile rispetto al valore determinato con il metodo *pro rata temporis*.

La richiesta è stata accolta fissando l'aliquota massima di scostamento tra i risultati ottenibili in applicazione dei due metodi nella misura del 2%.

**Art. 9 (Costituzione della riserva per rischi in corso)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari richiede delucidazioni circa il mancato richiamo al comma 1 delle riserve integrative relative ai danni derivanti dall'energia nucleare.

Il richiamo erroneo agli articoli 14, 17 e 20 di cui al comma 1 dell'articolo 9, relativo alle riserve integrative da escludere ai fini del calcolo della riserva per rischi in corso, è stato rettificato con il richiamo agli articoli 15, 18 e 21.

Come già argomentato nella Relazione di Presentazione per la Pubblica Consultazione, si è ritenuto coerente, escludere le riserve integrative collegate ad eventi catastrofali attesa la particolare natura e le specifiche finalità di detti accantonamenti.

Diverso trattamento è stato previsto per la riserva integrativa premi del ramo cauzione atteso che tale posta deve essere costituita per tutti i contratti del ramo in quanto correlata esclusivamente ad una non uniforme distribuzione del rischio nel corso della durata contrattuale piuttosto che ad un evento fortemente improbabile di natura catastrofale.

**Art. 10 (Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari, nell'ambito della definizione del modello previsionale attraverso il quale stimare la sinistralità attesa, suggerisce di consentire oltre a valutazioni analitiche per singolo contratto anche eventuali valutazioni "per gruppi omogenei di contratto".

La proposta è stata accolta in quanto ritenuta tecnicamente coerente.

**Art. 15 (Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari propone di distinguere le calamità naturali per le quali le imprese debbono integrare la riserva per frazioni di premio, dalle calamità naturali per le quali le imprese costituiscono la riserva di perequazione di cui all'articolo 44.

La proposta non è stata accolta. Il Regolamento tratta di due distinte poste di riserva, in linea con quanto previsto all'articolo 37 del Codice: l'articolo 15 disciplina la riserva integrativa della riserva premi, mentre l'articolo 44 definisce la riserva di perequazione. Entrambe le poste di riserva sono costituite a fronte dei medesimi rischi di calamità naturale ma hanno una natura tecnica differente. In particolare, il primo accantonamento interviene a fronte di rischi, quali quelli di calamità naturali, la cui frequenza di sinistro non si distribuisce uniformemente nel corso della durata dei contratti. Pertanto esso rappresenta la posta che

integra la riserva per frazioni di premi, il cui calcolo (*pro-rata temporis*) presuppone, implicitamente, un'ipotesi di andamento lineare dei rischi nel tempo. La riserva di perequazione di cui all'articolo 44 invece, è un accantonamento destinato a perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o a coprire rischi particolarmente onerosi e pertanto interviene a fronteggiare il costo dei sinistri di carattere eccezionale.

#### **Art. 16 (Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali)**

L'Associazione Professionale Parametrica richiede conferma del livello delle aliquote da utilizzare per il calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, pari a quelle previste dal DPR 324/1996.

Si confermano le aliquote riportate nel Regolamento.

#### **Art. 29 (Metodologie statistiche per il calcolo del costo ultimo)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari suggerisce di modificare il titolo dell'articolo 29 inserendo la dicitura "Metodologie statistico-attuariali.....".

L'indicazione è stata accolta.

#### **Art. 38 (Procedure)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari sottolinea che le direttive da impartire alla rete liquidativa, nel rispetto del principio di prudenza ed obiettività richiamato all'articolo 38 del Regolamento, dovrebbero prevedere la facoltà e non l'obbligo di richiedere agli uffici liquidativi valutazioni delle riserve sinistri che tengano conto del principio del costo ultimo, evidenziando che tale previsione non esimerebbe comunque le imprese dal pieno rispetto di detto principio valutativo.

La proposta è stata accolta precisando che il rispetto del principio del costo ultimo resta in capo all'impresa.

#### **Art. 47 (Criteri di calcolo della riserva di senescenza)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari suggerisce di modificare il comma 2 dell'articolo 47 inserendo la dicitura "criteri tecnico-attuariali" in luogo di "criteri tecnici" nell'ambito del calcolo della riserva di senescenza.

L'indicazione è stata accolta.

#### **Art. 51 (Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari osserva che il richiamo alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6 del Codice, implicherebbe da parte dell'attuario incaricato il rilascio di un giudizio sulle riserve tecniche in caso di cessazione dell'incarico per qualunque causa.

Il rispetto di tale adempimento, nei casi di scissione e trasferimento parziale di portafoglio risulterebbe particolarmente difficile in assenza di adeguati dati storici.

L'osservazione non è stata accolta in quanto l'articolo 31, comma 6 del Codice prevede, in caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa, che la relazione dell'attuario uscente riassume esclusivamente "i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi 24 mesi", senza introdurre l'obbligo di rilasciare giudizi sulle riserve, come invece disposto con riferimento alla relazione tecnica di cui all'articolo 37 comma 2 del Codice.

In ogni caso, per non generare dubbi interpretativi della norma, nell'articolo 51 del Regolamento è stata sostituita la dicitura "relazione tecnica" con "relazione", in linea con la terminologia del Codice.

#### **Art. 54 (Libero accesso ai dati aziendali)**

L'articolo 54 del Regolamento prevede che, nel caso in cui l'impresa non garantisca all'attuario incaricato il libero accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni l'attuario lo comunica all'ISVAP. Sull'argomento l'Associazione Professionale Parametrica solleva alcune problematiche legate all'eventuale obbligo, per l'attuario incaricato, di assumere anche la funzione di "responsabile" ovvero "incaricato" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs.196/2003.

L'attribuzione della qualifica di attuario incaricato non implica necessariamente l'assunzione di altre qualifiche rilevanti ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.

#### **Art. 55 (Riserve tecniche delle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione)**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari chiede di fornire chiarimenti circa il carattere prioritario da assegnare ai due criteri di valutazione di congruità sulle riserve tecniche del lavoro indiretto, basati rispettivamente sulle comunicazioni effettuate dalle imprese cedenti o operate in via autonoma. A tal fine viene suggerita una modifica del comma 3 dell'articolo 55 del Regolamento, affinché le imprese, "laddove possibile", valutino comunque autonomamente le citate riserve anche mediante il ricorso a metodologie statistico-attuariali.

La richiesta non è stata accolta in quanto la norma riprende integralmente le disposizioni previste in materia dall'articolo 64, comma 2, del Codice. Eventuali estensioni della norma potranno trovare collocazione nel Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice.

#### **Art. 62 (Entrata in vigore) - già Art. 61 nel documento in pubblica consultazione**

L'Associazione Professionale Parametrica chiede di specificare se le norme sulle riserve tecniche debbano decorrere dal bilancio di esercizio 2007 oppure dal bilancio di esercizio 2008 e, per quanto riguarda lo schema di relazione sulle tariffe r.c.auto, a quale edizione (ad esempio 1°marzo 2008 oppure 1°luglio 2008) esso debba essere applicato.

Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a partire dalla relazione semestrale al 30 giugno 2008 e quelle dell'articolo 49, inerente alla relazione tecnica sulla tariffa, alle tariffe la cui entrata in vigore è successiva al 1° giugno 2008.

## **Allegato 2 – Relazione tecnica sulla tariffa r.c.auto**

L'Associazione Professionale Parametrica osserva che nella relazione tecnica sulla tariffa r.c.auto è stato eliminato il riferimento alla flessibilità tariffaria, precedentemente contenuto nello schema allegato alla circolare ISVAP n. 531 del 14 maggio 2004 e chiede di chiarire se il premio medio di tariffa e più in generale il processo di determinazione del fabbisogno tariffario, possano comunque tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione dei meccanismi di flessibilità tariffaria.

La proposta è stata accolta inserendo nello schema di relazione tecnica sulla tariffa il riferimento alla flessibilità tariffaria.

Sono state effettuate alcune precisazioni all'articolo 39 in merito al periodo di conservazione delle evidenze relative alle fasi del processo di formazione della riserva sinistri. Infine è stata inserita all'articolo 58, con conseguente slittamento nella numerazione degli articoli successivi, una norma transitoria riguardante le disposizioni applicabili all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti.